



## I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI”

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Musicale

Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle scienze umane opzione Economico Sociale

Via Giustiniano, 3 – Trieste – tel. 040300672 - C.F. 80016640320

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Provvedimento del 2 luglio 2015 del Garante per la protezione dei dati personali - Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche,

Visto il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) e in particolare l'art. 33 che prevede che In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo competente

Tenuto conto che l'art. 34 del Regolamento UE 2016/679 prescrive che *quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento debba comunicare la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo*

### EMANA

**la seguente direttiva relativa all'obbligo di notifica delle violazioni dei dati (cd. “data breach”)**

Tutto il personale della Scuola è tenuto, ognuno nelle specifiche competenze e mansioni definite dal CCNL e dalla normativa vigente a porre la massima attenzione nel monitorare e rilevare tempestivamente tutti gli eventi di tipo “violazione dei dati personali”, compresi gli eventi per i quali non vi sia la certezza ma anche solo un sospetto, e a comunicarli immediatamente al Dirigente Scolastico, il quale provvederà ad informare tempestivamente il Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, dott. Giancarlo Favero di Data Security, Divisione Sicurezza di Swisstech S.r.l. dpo@datasecurity.it cell. 335-5950674, per le valutazioni del caso e la eventuale notifica all'Autorità di Controllo nazionale (Garante per la protezione dei dati personali).

Si ricorda che la tardiva od omessa notificazione al Garante di un evento di tipo “violazione dei dati personali” è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000,00 di Euro, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lettera a) del Regolamento Europeo.